

**Tribunale Cuneo, 18 gennaio 2007**

Il Tribunale di Cuneo riunito in camera di consiglio

nelle persone dei magistrati

Dott. Paolo Perlo Presidente

Dott. Luca Soliero Giudice

Dott. Sandro Cavallo Giudice relatore

Sulla richiesta di riesame ex artt. 257 e 324 c.p.p. depositata il

28.12.2006 e proposta da

P.R., nata a Castagnole delle Lanze (AT) il (omissis), ivi residente

in Via V.G. n. 10, in proprio e quale legale rappresentate della

"F.lli P. s.a.s. di P.R. & C." difesa dagli Avv.ti Francesco

Curallo e Stefano Igor Curallo del foro di Asti, persona sottoposta

alle indagini nel procedimento penale n. 3599/06 R.G.N.R. Procura

della Repubblica di Alba,

contro

i sequestri probatori a cui ha proceduto la Guardia di Finanza in

data 22.12.2006 in Alba, Castagnole delle Lanze, Asti e Costigliole

d'Asti negli immobili nella disponibilità della "F.lli P." in

esecuzione del decreto di perquisizione locale e sequestro emesso dal

P.M. in data 21.12.2006, sequestri aventi ad oggetto le confezioni di

profumi analiticamente indicate nelle distinte allegate ai verbali

redatti dai militari operanti;

sciogliendo la riserva di cui all'udienza in camera di consiglio del

17.1.2007

**OSSERVA**

Quanto segue

Le confezioni di profumi sono state poste sotto sequestro in quanto il P.M. procedente ha ipotizzato la sussistenza dei reati di cui agli artt. 648 e 474 c.p., giacché sui prodotti in questione figurano i marchi registrati contraffatti "Yves Saint Laurent" e "Kouros" o quelli di altre note case produttrici di profumi.

Nell'istanza di riesame depositata il 28.12.2006 sono stati dedotti due motivi di impugnazione.

Innanzitutto, la P.R. ha eccepito l'insussistenza del delitto previsto e punito dall'art. 648 c.p. per difetto dell'elemento soggettivo, avendo la medesima acquistato la merce in questione in assoluta buona fede.

L'impugnante ha contestato, inoltre, la sussistenza del *fumus commissi delicti* con riferimento al reato di cui all'art. 474 c.p., essendo esclusa in radice la possibilità di inganno del compratore, in quanto i profumi oggetto di sequestro

a) erano contenuti in confezioni di cartone tutte uguali (a differenza delle varie tipologie di confezionamento dei marchi più prestigiosi);

b) riportavano sul lato la dicitura "FALSO D'AUTORE" (marchio registrato dalla "AGIEMME di Annunziata Gaddi" con sede in Caserta) nonché il codice della ditta che li produce (CEA00024C) rilasciato dall'Ufficio Tecnico di Finanza di Napoli, sezione di Caserta;

c) riportavano espressamente sulla confezione che FALSO D'AUTORE "è una linea di prodotti a basso costo che evoca le essenze dei profumi più famosi al mondo" e che " il nome riportato sul fronte...è usato unicamente per l'individuazione della fragranza".

All'odierna udienza camerale il difensore della P.R. ha enunciato un ulteriore motivo di riesame, deducendo la non configurabilità del delitto di cui all'art. 648 c.p. per insussistenza del reato presupposto (ossia, nella specie, del reato di contraffazione di marchi di prodotti industriali: art. 473 c.p.).

Il gravame, ad avviso di questo Tribunale, è infondato.

Iniziando la disamina dal secondo e dal terzo motivo di riesame (logicamente preliminari), va osservato che la Corte di Cassazione ha recentemente affermato il principio di diritto secondo il quale "in ipotesi di cui agli artt. 473 474 e 517 c.p. non compete al Giudice di riesame, bensì a quello di merito, stabilire il livello della capacità imitativa di un marchio, e cioè se si sia in presenza di un falso punibile o grossolano, o comunque sussista pericolo di confusione per l'acquirente" (Cass. pen. sez. V, sentenza 7.6.2006 n. 19512).

In ogni caso, anche volendo estendere l'ambito del sindacato del Giudice del Riesame, appare evidente come nella specie sussista il *fumus delicti* di cui all'art. 474 c.p. (e quindi a monte, a carico del produttore, del reato di cui all'art. 473 c.p.).

I profumi in sequestro sono identificati con i marchi registrati di note case produttrici pur non provenendo dalle stesse.

Sulla confezione campeggia in bella evidenza il marchio di una delle note case produttrici pur non provenendo dalle stesse.

Sulla confezione campeggia in bella evidenza il marchio di una di dette note case produttrici di profumi (funzionando quindi da richiamo di clientela), mentre la dicitura "FALSO D'AUTORE" è riportata solo sul lato ed è scritta in caratteri piccoli (così come le ulteriori didascalie indicate nel secondo motivo di riesame, le quali, del resto, compaiono solo su alcune confezioni e non su tutte: ad esempio non compaiono sulla confezione relativa al profumo "Kouros").

Ma vi è di più.

È la stessa presentazione generale delle confezioni a copiare smaccatamente quella dei prodotti "originali" (si vedano ad esempio le linee "greche" che contornano il marchio "Kouros", presenti sulle confezioni originali e su quelle in sequestro).

Alla luce di quanto sopra, sussiste indubbiamente il fumus commissi delicti con riferimento al reato di cui all'art. 474 c.p. e, a monte, a quello di cui all'art. 473 c.p., tenuto conto che l'interesse giuridico tutelato dalle suddette norme è la "pubblica fede" in senso oggettivo intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché non è necessario per integrare il reato che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto. Al contrario, il reato può sussistere - se la contraffazione sia oggettivamente realizzata - anche se il compratore è stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio" (così Cass. pen. sez. V, 5.11.2001; nello stesso senso, tra le tante Cass. pen., sez. II, 27.9.2005, n. 34652).

Quanto infine all'asserita buona fede della P.R. al momento dell'acquisto della merce in questione (primo motivo di impugnazione dedotto), essa esula dalla valutazione del Giudice del Riesame, il quale deve limitarsi a verificare la sussistenza del fumus commissi delicti (nella specie: delitto di cui all'art. 648 c.p.) nel suo elemento oggettivo.

Va aggiunto in ogni caso che ai sensi dell'art. 240 , comma 2, n. 2), c.p. i prodotti recanti marchi contraffatti sono soggetti a confisca obbligatoria (e quindi indipendentemente dalla buona o mala fede della persona alla quale sono stati sequestrati), trattandosi di cose la cui alienazione costituisce reato.

L'impugnazione deve essere, pertanto, respinta, con conseguente condanna di P.R. al pagamento delle spese del presente procedimento.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Cuneo quale giudice del riesame ex art. 324 c.p.p.

**RIGETTA**

La richiesta di riesame proposta il 28.12.2006 da P. R., in proprio e quale legale rappresentante della "F.lli P. s.a.s. di P.R. e C.", avverso i sequestri probatori di confezioni di profumi a cui ha proceduto la Guardia di Finanza in data 22.12.2006 in esecuzione del decreto di perquisizione locale e sequestro emesso dal P.M. presso il Tribunale di Alba in data 21.12.2006 nell'ambito del proc. pen. n. 3599/06 R.G.N.R.;

**CONDANNA**

P. R. al pagamento delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Cuneo in data 17.1.2007